

## **Condanna all'amministratore di condominio per l'infortunio mortale occorso al custode di un fabbricato**

Fonte <http://www.condominioweb.com/condominio/sentenza741.ashx#ixzz3UvQmsPLM>

*02/12/2005 Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 11504 dell'11 marzo 2004 (u.p.25 novembre 2003)*

La Corte di Cassazione affronta in tale sentenza il problema relativo all'applicabilità delle norme di prevenzione degli infortuni (D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626) ai portieri di immobili privati.

Nel caso in esame l'amministratore di un condominio aveva incaricato il custode di un fabbricato di effettuare alcuni lavori di saldatura presso una recinzione metallica perimetrale dello stabile condominiale con impiego di una saldatrice collegata ad un quadro elettrico ubicato nel locale di custodia. Nell'utilizzo della saldatrice il custode rimaneva folgorato a seguito di un difetto di isolamento dell'apparecchiatura ed a causa di una carenza di protezione sull'impianto elettrico di alimentazione. L'amministratore del condominio veniva condannato in prima istanza, congiuntamente al costruttore della saldatrice, per omicidio colposo "in relazione alla normativa antinfortunistica di cui al D.P.R. n. 547/1955" ed inoltre con riguardo ai seguenti profili di colpa: **"mancata informazione in favore del lavoratore dei rischi connessi con la esposizione alla attività di saldatura; mancata predisposizione nell'impianto elettrico dell'edificio di un collegamento di terra con la saldatrice nonché omessa installazione di un interruttore differenziale (c.d. salvavita); omessa fornitura al lavoratore dei prescritti mezzi di protezione personale; installazione e mantenimento dell'impianto elettrico in cattivo stato di efficienza"**.

**L'amministratore del condominio ha sostenuto in sua difesa che il custode ha operato in una posizione di lavoratore autonomo.** I giudici di merito, invece, hanno individuato nella prestazione del portiere una attività fatta per conto della proprietà dello stabile e con modalità scelte dall'amministratore, peraltro all'interno del luogo di lavoro e nel corso dello stesso orario di lavoro, **ed hanno precisato che comunque "una configurazione giuridica del rapporto tra l'amministratore ed il custode sub specie di prestazioni da parte di lavoratore autonomo non avrebbe mutato la situazione e le connesse conseguenze, stante la permanenza del dovere di rispetto degli obblighi di sicurezza per il compimento dell'opera all'interno dell'ordinario luogo di lavoro"**

Nel confermare la condanna la Sez. IV della Corte di Cassazione ha ritenuto "priva di riscontro logico e giuridico la tesi (difensiva) che ripropone la natura del rapporto lavorativo istauratosi tra la vittima e l'amministratore (lavoro subordinato o lavoro autonomo), essendo state tratteggiate con esauriente motivazione, nella impugnata sentenza, le ragioni che hanno indotto in favore dell'identificazione del contratto di lavoro subordinato (ambito lavorativo, corresponsione del salario, fornitura degli attrezzi lavorativi), non essendosi peraltro trascurato di argomentare anche in ordine alla colpa dell'amministratore, **ove si versasse nell'alternativa ipotesi del rapporto di lavoro autonomo"**.